

**TRIBUNALE DI CASSINO****Sezione Civile – Procedure Concorsuali**

Procedimento unitario n. 103/2025

Il Giudice Delegato

visto il ricorso depositato il 31.7.2025, con il quale il ricorrente [REDACTED] in persona del l.r.p.t. ha chiesto concedersi un termine per accedere ad uno strumento di regolazione della crisi; al contempo, il ricorrente ha chiesto confermarsi le misure cautelari e protettive ex artt. 54 co. 2 e 4 e 55 co. 3 ccii;

visto il provvedimento collegiale emesso in pari data che ha concesso alla ricorrente termine fino al 30.9.2025 per depositare uno strumento di regolazione della crisi completo di tutta la documentazione necessaria;

visto il provvedimento monocratico emesso in pari data che, nel confermare le misure protettive atipiche fino all'1.12.2025, non ritenendo sussistenti i presupposti per provvedere *inaudita altera parte*, ha fissato udienza il 24.9.2025 con specifico riguardo alla richiesta della ricorrente di misure protettive atipiche o cautelari;

vista l'istanza cautelare d'urgenza per fatti sopravvenuti depositata dalla ricorrente l'11.8.2025, con la quale ha chiesto il divieto di escussione delle garanzie prestate da Medio Credito Centrale a seguito di una serie di comunicazioni via pec della [REDACTED] avvenute in data 31.7.2025;

visto il provvedimento collegiale – sezione feriale – del 14.8.2025 che non ritenendo sussistenti i presupposti per provvedere *inaudita altera parte*, ha fissato udienza il 10.9.2025 per trattare in contraddittorio la specifica richiesta avanzata dalla ricorrente l'11.8.2025;

viste le comparse difensive della [REDACTED] in persona del l.r.p.t. e di [REDACTED]

viste le memorie di replica della ricorrente, che in data 9.9.2025 ha depositato anche una bozza di proposta e piano concordatario in continuità e in data 24.9.2025 ha formulato una nuova istanza cautelare specificamente rivolta ai predetti creditori;

a scioglimento delle riserve assunte all'udienza del 10.9.2025, nonché all'udienza del 24.9.2025, cui ha pure partecipato [REDACTED] in persona del l.r.p.t. opponendosi alla richiesta di misure protettive atipiche ed esaminati gli atti del procedimento unitario in epigrafe, ha emesso la seguente

Ordinanza.

1. La domanda della ricorrente di concessione di misure protettive atipiche, anche a volerle riqualificare in misure cautelari, è inammissibile o, comunque, infondata.

Procedendo con ordine, la ricorrente con ricorso del 31.7.2025 ha chiesto concedersi, oltre alle misure protettive tipiche ex art. 54 co. 2 ccii – di cui alla lettera “A.” delle conclusioni è già disposte con provvedimento del 31.7.2025 fino all’1.12.2025 incluso – altresì:

B. misure protettive atipiche nei riguardi degli enti pubblici (sospensione rateazioni e pagamenti Inps; sospensione rateazioni e pagamenti Inail; sospensione rateazioni e pagamenti Agenzia delle Entrate; sospensione versamenti Iva; sospensione rottamazione quater; sospensione rateazioni Agenzia delle Entrate Riscossione;

C. misure protettive atipiche, o comunque cautelari, relative ai rapporti bancari (divieto escussione garanzia MCC - Inibitoria per [REDACTED] di escutere la garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI del Medio Credito Centrale, pari all’80% dell’esposizione; divieto escussione fideiussioni personali; sospensione rimborso mutui; divieto segnalazione Centrale Rischi; divieto segnalazione CRIF);

D. misure protettive atipiche, o comunque cautelari, relative ad altri rapporti contrattuali (divieto risoluzione contratti pendenti; divieto anticipazione scadenze; divieto modifica contratti).

Successivamente, parte ricorrente ha depositato istanza cautelare in data 11.8.2025, alla luce di una serie di fatti sopravvenuti, con cui ha reiterato la richiesta di inibire la possibile escussione del garante pubblico, che è una specificazione delle richieste già avanzate con il ricorso iniziale del 31.7.2025 (lett. C); ragion per cui in relazione alle domande del 31.7.2025 e dell’11.8.2025 può farsi riferimento a tutte le richieste del ricorso iniziale per delimitare il *thema decidendum*. In aggiunta, con distinta istanza cautelare del 24.9.2025, la ricorrente ha chiesto sospendersi l’obbligo di pagamento dei canoni di locazione dell’immobile sito [REDACTED] per tutti i canoni scadenti dal mese di agosto 2025 in poi, nonché di inibire a questi ed [REDACTED] di procedere a qualsiasi forma di escussione della fideiussione di euro 37.000,00, prestata nell’interesse della società ricorrente a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

2. Così delineate le richieste della ricorrente, bisogna preliminarmente compiere una serie di considerazioni terminologiche e di sistema.

In primo luogo, si ritiene eccessivo il linguaggio impiegato dalla ricorrente nella parte in cui sostiene che sarebbe stata minacciata dalla [REDACTED]: la minaccia consiste nella prospettazione di un danno ingiusto, mentre la [REDACTED] ha solo preannunciato l’escussione del proprio garante MCC al fine del legittimo recupero del proprio credito. Del resto, con la richiesta di misure protettive comunicata secondo le regole di rito al registro delle imprese, il 31.7.2025 la richiesta di dette misure è divenuta di pubblico dominio.

In secondo luogo, parte ricorrente pone sullo stesso piano composizione negoziata e accordi di ristrutturazione della crisi da un lato e procedure concorsuali dall’altro (nelle quali rientra

il concordato preventivo), invocando il medesimo regime di tutela valevole per i primi due istituti anche per le procedure concorsuali. Ma non considera che nei primi due istituti il debitore è libero di stringere accordi con singoli creditori e non con altri, i quali possono anche rinunciare alle loro prelazioni, ragion per cui le misure protettive del patrimonio del medesimo debitore possono applicarsi in maniera più elastica e possono finanche arrivare ad inibire azioni di singoli creditori, in favore di altri. Le procedure concorsuali, invece, sono dirette a regolare e comporre coattivamente i rapporti tra il debitore e l'insieme dei creditori, nel rispetto della regola tendenziale della *par condicio creditorum*, ragion per cui deve tenersi in debita considerazione la posizione di tutti i creditori.

In terzo luogo, nel concordato preventivo, vale a dire lo strumento di regolazione della crisi prescelto dalla ricorrente, deve distinguersi tra proposta (il *quantum* proposto ai creditori) e piano (il *quomodo* per reperire il *quantum*).

3. Tanto premesso, il codice della crisi consente l'ammissibilità di misure protettive atipiche lì dove sia stato depositato un piano di risoluzione della crisi, quantomeno di carattere embrionale (art. 54 co. 2 ccii); valgono regole analoghe nel caso in cui si voglia riqualificare le misure protettive atipiche in misure cautelari (art. 54 co. 1 ccii): il debitore deve pur sempre provare la fondatezza della domanda cautelare avanzata ed è indubbio, sotto questo profilo, che una sufficiente discovery può garantirsi solo attraverso il deposito di un progetto di regolazione della propria crisi ed insolvenza.

La disamina si sposta, quindi, sulla idoneità del piano depositato a consentire un vaglio di fondatezza della misura temporanea richiesta.

Nel caso di specie la ricorrente tiene a precisare che il piano industriale depositato il 9.9.2025 risulta completato al 90%, mancando esclusivamente gli aggiornamenti finali sui crediti privilegiati, ciò dimostrando inequivocabilmente – a detta della medesima ricorrente – la non irragionevolezza della perseguibilità del risanamento.

Tuttavia, non sono le suddette mancanze a rendere la domanda cautelare priva di fondamento, bensì le intrinseche carenze strutturali del piano già depositato; trattasi di lacune che si rinvergono proprio nelle sue basi concettuali, rendendo così il piano, pur allo stato embrionale, e la domanda che lo comprende non meritevole della tutela cautelare richiesta.

Invero, facendo riferimento al cuore del piano concordatario, ovvero alle modalità di approvvigionamento di quelle risorse che consentano non solo di sostenere la continuità aziendale senza andare in perdita, ma anche di pagare, pur in parte i debiti pregressi, al di là delle petizioni di principio e delle dissertazioni astratte che si rinvergono a partire da pag. 27 della bozza di piano depositata, non si riscontra alcun argomento degno di nota che possa concretamente mutare in positivo la situazione. Non si fa riferimento, ad esempio, ad un nuovo prodotto da lanciare sul mercato, che possa intercettare le mutate esigenze della clientela; oppure ad una nuova area geografica cui rivolgere i propri sforzi; non si ipotizza alcuna specifica collaborazione con quegli attori commerciali che prima di tutti sono riusciti ad intercettare le nuove esigenze del mercato (ad esempio le microcar elettriche per la città,

anche, da noleggiare); nemmeno si ipotizza un qualche apporto di finanza esterna che possa contribuire a risollevare la situazione. In sostanza, la ricorrente non punta su una modifica o su un rinnovamento dei fattori della produzione, ma solo sullo stralcio dei debiti (fino al 70% per i creditori chirografari), con pagamento dilazionato di quelli residui, che non può che riportare nel medio se non nel breve periodo ad una ricaduta nella crisi. Il piano proposto si presenta allo stato evanescente e non è di certo il suo stato ancora incompleto a renderlo tale, bensì la sua strutturazione concettuale, ragion per cui non è meritevole di ricevere una tutela protettiva atipica o cautelare, non potendosi riscontrare il *fumus* predicato da parte ricorrente. Si aggiunga che la riduzione delle spese ipotizzata nel piano (v. pag. 44, pari circa euro 100.000,00 annui) è trascurabile rispetto all'ingente posizione debitoria complessiva accumulata nel tempo di circa 5 milioni di euro, e quindi non può integrare da sola il radicale mutamento dei fattori produttivi richiesto in queste situazioni. Nemmeno è stato previsto un apporto di finanza esterna da parte dei soci-garanti, che avrebbe potuto giustificare il divieto di azioni di recupero nei loro riguardi.

4. Con specifico riferimento alla richiesta, priva di pregio, di inibire l'escussione del garante pubblico da parte di , si richiamano le considerazioni del precedente punto di motivazione, valevoli pure per tale specifica richiesta, dovendosene riscontrare, altresì, l'incompatibilità di fondo con lo strumento concordatario. Non è un caso se la giurisprudenza di merito citata dalla ricorrente, favorevole alla concessione di detta inibitoria, faccia riferimento ad ipotesi di composizione negoziata in cui l'inibitoria è funzionale allo sviluppo di trattative con le banche per la stipula di singoli accordi di ristrutturazione debiti, non già alla predisposizione di concordati preventivi in cui parte ricorrente, più che focalizzare l'attenzione sulle trattative, sottopone una proposta al voto a maggioranza dei creditori. A conferma di quanto detto, la medesima ricorrente ha anche citato un precedente di merito che vertendo in una ipotesi di concordato preventivo, non ha concesso l'inibitoria richiesta (Tr. Milano, 22.6.2025, punto 4): ciò è in linea con il discorso di cui alle premesse iniziali, secondo cui in una procedura concorsuale come quella di concordato preventivo deve tenere in debita considerazione la posizione di tutti i creditori. Invero, per quanto il garante Mediocredito Centrale (lì dove non si sia ancora surrogato nella posizione della banca garantita) sia un creditore solamente potenziale e, quindi, nella strutturazione di una proposta di concordato, non votando, non deve essere classato, la sua posizione deve essere sin da subito considerata mediante la previsione di un fondo rischi e delle risorse finanziarie per alimentarlo. Detto fondo rischi, pur ipotizzando una falciida non inferiore alla capienza del privilegio mobiliare, non può nemmeno essere di esigua entità, dovendo prevedere un soddisfacimento che tenga conto del c.d. super-privilegio del garante pubblico.

Nel caso di specie, invece, non solo non si ravvisa nel piano alcuna posta riguardante il fondo rischi, o comunque la previsione di risorse per alimentarlo; ma nemmeno si dà atto di quella pendenza di trattative con le banche e pure con il garante – trattative che non esistendo a livello di verità processuale nemmeno possono essere interrotte – che nella giurisprudenza di merito citata dalla ricorrente ha giustificato l'accoglimento dell'inibitoria – si ripete –

nell'ambito della diversa figura della composizione negoziata preordinata alla stipula di singoli accordi di ristrutturazione dei debiti.

5. Avuto riguardo, poi, alla domanda della ricorrente di sospendere il pagamento dei canoni di locazione e di vietare l'escussione della fideiussione posta a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto di locazione, inquadrabile quale richiesta di una misura protettiva atipica, o comunque cautelare, valgono le pregresse considerazioni di cui al punto 3 delle motivazioni; si aggiunga che non può ipotizzarsi, allo stato, alcun rischio di sottrazione di *"ulteriori risorse al patrimonio aziendale"*, posta la vigenza fino all'1.12.2025 del veto generico di azioni cautelari ed esecutive nei confronti della medesima ricorrente.

6. Alla luce delle pregresse considerazioni, il consistente sacrificio richiesto ai creditori è sproporzionato rispetto al sacrificio che parte ricorrente è disposta a sopportare, la quale non sembra disposta a mutare in maniera tangibile il proprio assetto; ad ogni modo la questione non riguarda solamente l'equilibrio tra i reciproci sforzi: il mantenimento del medesimo assetto, così come ha portato ad una situazione di crisi, a seguito di un mero stralcio della debitoria farebbe ricadere la ricorrente in una nuova situazione di crisi a distanza di poco tempo; ragion per cui non si ritiene meritevole di tutela la richiesta della ricorrente di concessione delle misure protettive atipiche, o comunque cautelari, sopraindicate.

P.q.m.

visti gli artt. 54 e 55 ccii;

respinge le richieste della ricorrente di concessione di misure protettive atipiche, o comunque cautelari, avanzate con il ricorso cautelare del 31.7.2025, oggetto di reiterazione l'11.8.2025 quanto alla richiesta di inibizione dell'escussione del garante pubblico, nonché con l'istanza cautelare del 24.9.2025;

manda alla Cancelleria per agli adempimenti di rito.

Cassino, 25.9.2025

Il G.D. Lorenzo Sandulli